

LA SETTIMANA IN BREVE

02	Notizie
	CONTABILITÀ
02	PRINCIPI CONTABILI - Principi contabili nazionali
	FISCALE
03	ACCERTAMENTO - Ritenute alla fonte - Altri redditi
05	IMPOSTE INDIRETTE - Successioni e donazioni - Dichiarazione di
	successione
	LAVORO
06	PREVIDENZA
	TUTELA E SICUREZZA
08	SICUREZZA SUL LAVORO - INAIL
09	Leggi In evidenza



Contabilità

PRINCIPI CONTABILI

Principi contabili nazionali - Fondi per oneri di smantellamento e rispristino - Emendamenti ai documenti OIC 16 e 31 - Trattamento contabile e fiscale (circ. Assonime 19.12.2024 n. 26)

La circ. Assonime 19.12.2024 n. 26 ha esaminato, approfondendone anche i relativi riflessi fiscali, la disciplina contabile relativa agli obblighi di smantellamento e ripristino introdotta dagli emendamenti ai documenti OIC 16 e OIC 31, pubblicati in via definitiva il 18.3.2024.

Trattamento contabile

Gli emendamenti ai documenti OIC $\underline{16}$ e $\underline{31}$ hanno introdotto una specifica disciplina contabile relativa agli obblighi di smantellamento e ripristino.

Mentre in passato gli oneri di smantellamento e ripristino erano oggetto di accantonamento periodico con imputazione a Conto economico, gli emendamenti hanno previsto un modello contabile che si basa sulla contestuale iscrizione di un fondo smantellamento e ripristino in contropartita all'incremento del costo del cespite cui si riferisce.

Assonime ha evidenziato che tale rappresentazione è sostanzialmente analoga a quella prevista dagli IAS. Permangono, comunque, alcuni aspetti distintivi.

In particolare, lo IAS 16 (§ 59) ammette che i costi di smantellamento e ripristino siano capitalizzati sul costo del terreno e che siano ammortizzati durante il periodo in cui si ottengono i benefici derivanti dal loro sostenimento e, quindi, in un arco temporale diverso rispetto alla vita utile (normalmente indefinita) del terreno stesso.

Diversamente, i principi contabili nazionali (OIC 16, § 40A) prevedono la capitalizzazione dei costi di ripristino relativi ai terreni sui beni che su di essi insistono e la parametrazione del relativo ammortamento alla relativa vita utile.

Sotto altro profilo, i principi nazionali consentono, a differenza degli IAS/IFRS, la capitalizzazione dei costi di smantellamento e ripristino relativi a beni non iscritti nel bilancio dell'utilizzatore, perché acquisiti in godimento, tra le immobilizzazioni immateriali.

Trattamento fiscale

Avuto riguardo ai profili fiscali, Assonime ha evidenziato che, in termini generali, la nuova impostazione contabile consente di realizzare una miglior correlazione tra proventi e costi fiscalmente rilevanti e, quindi, di addivenire a una più coerente quantificazione degli imponibili IRES e IRAP.

Il mancato riconoscimento fiscale degli accantonamenti periodici (secondo l'orientamento dell'Amministrazione finanziaria, fatta eccezione per i costi di chiusura delle discariche) può, infatti, comportare che i costi di smantellamento e ripristino assumano rilevanza fiscale in periodi di imposta in cui i relativi beni hanno già esaurito ogni possibilità di produrre ricavi imponibili, generando di fatto perdite inutilizzabili.

Questo effetto distorsivo dovrebbe ritenersi superato per effetto degli emendamenti.

Secondo l'associazione, l'importo capitalizzato sul bene a titolo di oneri di smantellamento e ripristino dovrebbe assumere rilevanza fiscale anche per i soggetti OIC, così come accade per i soggetti IAS/IFRS (Relazione illustrativa al DM 48/2009 e circ. Agenzia delle Entrate 28.2.2011 n. 7), e la medesima rilevanza dovrebbe essere riconosciuta al fondo oneri iscritto al passivo.

Ne consegue che gli ammortamenti deducibili ai fini IRES, nei limiti dei coefficienti tabellari, e le plus/minusvalenze in caso di successivo realizzo dovranno essere calcolati prendendo in considerazione il costo complessivo del bene così come risulta a seguito della capitalizzazione iniziale della componente in questione.

Naturalmente, in caso di realizzo, anche lo storno del fondo assumerà rilevanza fiscale nella



misura in cui esso sia, come visto, riconosciuto fiscalmente.

Inoltre, la componente riconducibile ai costi di smantellamento e ripristino dovrebbe essere presa in considerazione ai fini dell'individuazione della base di computo delle spese di manutenzione ordinaria

deducibili ai sensi dell'art. 102 co. 6 del TUIR.

La rilevanza fiscale del costo di smantellamento e ripristino capitalizzato sul bene si estende poi anche all'IRAP.

Più controverso è, invece, il regime applicabile alla componente relativa agli oneri di attualizzazione imputati in contropartita del fondo.

Assonime auspica che tale aspetto, così come le altre criticità determinate dalle disposizioni in commento, possano essere chiariti mediante l'emanazione di un apposito decreto del MEF, di coordinamento della disciplina fiscale con i nuovi criteri di rappresentazione contabile, come consentito dall'art. 4 co. 7-quinquies del DLgs. 38/2005 anche in caso di aggiornamento dei principi contabili nazionali.

Decorrenza e prima applicazione

Gli emendamenti si applicano ai primi bilanci con esercizio avente inizio a partire dall'1.1.2024 o da data successiva.

In relazione alle operazioni ancora in corso a tale data l'OIC consente di effettuare un'applicazione retrospettica delle nuove regole, imputando gli effetti cumulati che ne derivano a rettifica dei saldi di apertura del 2024.

In tale ipotesi, ad avviso di Assonime, sembra corretto ritenere che si sia in presenza di operazioni pregresse soggette al regime transitorio di cui all'art. 10 co. 2 del DLgs. 192/2024, recante riforma dell'IRPEF e dell'IRES in attuazione della L. 111/2023 (legge delega di riforma fiscale).

In alternativa, è consentito applicare le nuove regole contabili solo in via prospettica, senza operare alcuna rettifica patrimoniale per il passato.

Documento OIC marzo 2024

Il Quotidiano del Commercialista del 23.12.2024 - "Gli oneri di smantellamento e ripristino incrementano il costo del cespite" - Latorraca

Fiscale

ACCERTAMENTO

Ritenute alla fonte - Altri redditi - Provvigioni percepite dagli agenti di assicurazione a titolo accessorio - Applicazione della ritenuta - Condizioni (risposta a interpello Agenzia delle Entrate 23.12.2024 n. 269)

Con la risposta a interpello 23.12.2024 n. <u>269</u>, l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti (dopo quelli della circ. 21.3.2024 n. <u>7</u>) sull'ambito applicativo dell'<u>art. 1</u> co. 89 - 90 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024), che ha eliminato l'ipotesi di esclusione dall'applicazione della ritenuta d'acconto con riferimento alle provvigioni percepite:

- dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione;
- dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.

Decorrenza

Ai sensi dell'<u>art. 1</u> co. 90 della L. 213/2023, la disposizione si applica dall'1.4.2024. Pertanto, a partire da tale data, la ritenuta deve essere operata anche sulle provvigioni corrisposte ai citati soggetti, nella misura e alle condizioni definite dall'<u>art. 25-bis</u> del DPR 600/73.



Ambito applicativo della modifica normativa

Con riferimento all'ambito applicativo della modifica, in passato la ris. Agenzia delle Entrate 7.2.2013 n. 7 aveva esteso il regime di esclusione anche alle provvigioni che le assicurazioni pagano a banche e intermediari finanziari per la collocazione di prodotti assicurativi. Si tratta della cosiddetta "bancassicurazione", vale a dire la vendita di polizze mediante il canale distributivo degli sportelli bancari, alternativo rispetto a quello tradizionale degli agenti.

Venendo meno il regime di esonero, la circ. 7/2024 (§ 1) chiarisce che dall'1.4.2024 la ritenuta si applica anche alle provvigioni in esame, percepite dagli intermediari iscritti nella sezione d) del Registro Unico degli Intermediari (RUI) nell'ambito di prestazioni rese direttamente a imprese di assicurazione.

Inoltre, al fine di assicurare parità di trattamento tra gli operatori, la ritenuta si applica a tutte le provvigioni, comunque denominate, dovute per l'attività d'intermediazione assicurativa, anche se esercitata a titolo accessorio rispetto all'attività principale, percepite da soggetti iscritti al RUI, alle sezioni e) ed f), nell'ambito di prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione. Riguardo a tali soggetti, la ritenuta d'acconto è operata esclusivamente sulle provvigioni afferenti l'attività assicurativa.

Nell'interpello in commento, viene chiesto all'Agenzia delle Entrate se siano soggette a ritenuta anche le provvigioni corrisposte agli intermediari che operano nel collocamento delle polizze:

- c.d. viaggio, che possono essere commercializzate anche attraverso le agenzie di viaggio;
- c.d. "home", che possono essere commercializzate attraverso le aziende che operano nell'ambito della fornitura dell'energia elettrica o del gas (c.d. utilities).

In tali casi, infatti, la compagnia assicurativa si avvale di un canale di vendita indiretto e appare dubbio se applicare, o meno, la ritenuta sulle provvigioni di intermediazione corrisposte ai *partner* che operano nella commercializzazione del prodotto (agente assicurativo, *broker*, agenzia di viaggi o *utilities*).

Ad avviso dell'Agenzia, sempre al fine di garantire la parità di trattamento tra gli operatori, la ritenuta va applicata anche se, per effetto dell'art. 107 co. 4 del Codice delle assicurazioni private, in tali ipotesi l'intermediario è esonerato dall'obbligo di iscrizione al Registro unico degli intermediari assicurativi (RUI), atteso che tale circostanza non modifica nella sostanza la natura della prestazione svolta e della provvigione ricevuta.

Misura della ritenuta

L'<u>art. 25-bis</u> co. 1 del DPR 600/73 stabilisce che la ritenuta si applica in misura pari al 23% (primo scaglione di reddito ai fini IRPEF).

La relativa base imponibile è diversa a seconda che, nell'esercizio della propria attività, l'agente, mediatore, ecc. (art. 25-bis co. 2 del DPR 600/73):

- non si avvalga, in via continuativa, di dipendenti o terzi (secondo la nozione fornita dal DM 16.4.83); in tale ipotesi, la ritenuta del 23% è operata sul 50% delle provvigioni corrisposte: in pratica, l'11,5% delle intere provvigioni;
- si avvalga, in via continuativa, di dipendenti o terzi; in tale ipotesi, la ritenuta del 23% è operata sul 20% delle provvigioni corrisposte: in pratica, il 4,6% delle intere provvigioni.

Condizioni per l'applicazione della ritenuta in misura ridotta

L'effettuazione della ritenuta d'acconto in misura pari al 4,6% delle intere provvigioni è subordinata alla presentazione di una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti.

A tal fine, occorre utilizzare il modello di dichiarazione definito dal DM 16.4.83 che può essere trasmesso, in alternativa (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 30.12.2014 n. 31, § 18):

- con raccomandata con avviso di ricevimento;
- tramite posta elettronica certificata.

L'invio deve avvenire nel rispetto dei termini previsti dallo stesso DM 16.4.83, vale a dire:

- entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per cui si richiede l'applicazione della misura ridotta;
- oppure, se le condizioni per l'applicazione della ritenuta ridotta si manifestano in corso d'anno, non oltre 15 giorni da quello in cui le condizioni stesse si sono verificate.



Adempimenti ai fini IVA

L'istante, che si avvale del regime di dispensa dagli adempimenti di cui all'art. 36-bis del DPR 633/72, chiede se possa evitare di registrare ai fini IVA le fatture emesse dalle agenzie di viaggio relative alle intermediazioni di tipo assicurativo (in regime di esenzione ex art. 10 del DPR 633/72).

L'Agenzia delle Entrate ricorda che il citato <u>art. 36-bis</u> del DPR 633/72, pur consentendo la dispensa "dagli obblighi di fatturazione e di registrazione relativamente alle operazioni esenti" (fatte salve alcune eccezioni), prevede che il soggetto passivo sia tenuto alla "registrazione degli acquisti".

In base a quanto stabilito dall'art. 25 del DPR 633/72, nella versione successiva alle modifiche del DL 50/2017, l'annotazione va operata "anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno". Ciò starebbe a significare, secondo l'Agenzia, che "diversamente dal passato, ove la norma disponeva l'obbligo di annotazione, al più tardi, nella «dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta» - sicché la registrazione era propedeutica al solo esercizio della detrazione - attualmente detto obbligo ricorre in ogni caso ed entro termini ben definiti".

Il Quotidiano del Commercialista del 24.12.2024 - "Ritenuta sulle provvigioni anche per le polizze accessorie" - Bilancini - Fornero

Guide Eutekne - Ritenute - "Provvigioni" - Fornero L.

Quaderno n. 173/2024, p. 107-122 - 'La legge di bilancio 2024 e il DL "Anticipi" convertito' - AA.VV.

IMPOSTE INDIRETTE

Successioni e donazioni - Dichiarazione di successione - Trasferimento della prima casa per successione - Omessa dichiarazione di successione - Dichiarazioni agevolative di prima casa - Termine di 5 anni (ris. Agenzia delle Entrate 20.12.2024 n. 66)

L'Agenzia delle Entrate, con la ris. 20.12.2024 n. n. <u>66</u>, ha fornito una consulenza giuridica sulla possibilità di applicare l'agevolazione prima casa, con riferimento al trasferimento *mortis causa* dell'abitazione, quando la dichiarazione di successione viene presentata fuori termine.

Agevolazione prima casa in successione

Si ricorda che, in forza dell'art. 69 co. 3 della L. 342/2000, l'agevolazione prima casa può trovare applicazione anche agli acquisti per successione, in presenza di tutte le condizioni agevolative previste dalla Nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, "in capo al beneficiario ovvero in caso di pluralità di beneficiari, in capo ad almeno uno di essi".

L'operatività dell'agevolazione, in caso di successione, non incide sull'imposta di successione, ma consente di applicare le imposte ipotecaria e catastale fisse di 200,00 euro l'una, sul passaggio di proprietà dell'abitazione diversa da A/1, A/8 o A/9.

Per l'applicazione del beneficio, è necessario esprimere alcune dichiarazioni individuate dalla Nota II-bis (ad esempio, quella concernente l'impegno al trasferimento della residenza nel Comune entro 18 mesi) che, in caso di trasferimento per successione, si esprimono, ai sensi dell'art. 69 co. 4 della L. 342/2000, nella dichiarazione di successione.

In questo contesto, la Direzione delle Entrate istante si rivolgeva all'Amministrazione centrale per comprendere come comportarsi in presenza di richieste di riconoscimento dell'agevolazione prima casa ex <u>art. 69</u> co. 3 della L. 342/2000, espresse in sede di presentazione della dichiarazione di successione oltre il termine ordinario di 12 mesi dall'apertura della successione (cfr. l'<u>art. 31</u> del DLgs. 346/90).

Dichiarazione di successione presentata oltre i termini

L'istante ha rinvenuto comportamenti non uniformi da parte degli uffici territoriali che:

- in alcuni casi, riconoscono il beneficio sostenendo che né il termine per la presentazione della dichiarazione di successione, né quello per la richiesta di agevolazione prima casa siano perentori;



- in altri casi, negano il beneficio rilevando come esso vada richiesto in sede di presentazione della dichiarazione di successione, entro 1 anno dall'apertura della successione (ex art. 28 del DLgs. 346/90).

Inoltre, la Direzione istante segnala anche l'esistenza di controversie pendenti in sede giudiziale.

Dichiarazioni agevolative

L'Amministrazione finanziaria ricorda che la volontà di fruire delle agevolazioni prima casa deve essere espressa dal richiedente con dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli <u>artt. 46</u> e <u>47</u> del DPR 445/2000, da allegare alla dichiarazione di successione e nella quale deve essere evidenziata la sussistenza, al momento del trasferimento dell'immobile, dei requisiti e delle condizioni previste per l'acquisto della prima casa (cfr. la circ. n. <u>44/2001</u>).

Tuttavia, ove tali dichiarazioni siano omesse è possibile sopperire con atto integrativo (cfr. la ris. n. <u>110/2006</u> e la circ. n. <u>38/2005</u>).

Pertanto, in linea di principio, "nei trasferimenti per successione [...] le citate dichiarazioni devono essere rese in sede di dichiarazione di successione integrativa o sostitutiva".

Tuttavia, come chiarito nella ris. Agenzia delle Entrate n. <u>8/2012</u>, la possibilità di correggere errori (anche non meramente formali) nella dichiarazione di successione deve essere ammessa prima della notificazione dell'avviso di rettifica ovvero prima di 2 anni dal pagamento dell'imposta principale (ex <u>art. 27</u> co. 3 del DLgs. 346/90).

Dichiarazione integrativa o sostitutiva e dichiarazione omessa

La Direzione centrale conclude, quindi, che:

- in caso di dichiarazione di successione omessa, l'agevolazione può essere richiesta entro 5 anni dal termine ordinario di presentazione della dichiarazione omessa (termine di decadenza dall'azione di

accertamento dell'omessa dichiarazione ex art. 27 co. 4 del DLgs. 346/90);

- la possibilità di richiedere l'agevolazione con dichiarazione integrativa o sostitutiva, trova un limite nella notifica dell'avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta ex <u>art. 27</u> co. 3 del DLgs. 346/90.

Necessità che i requisiti agevolativi fossero presenti all'apertura della successione

In ogni caso, per consentire l'accesso al beneficio, i requisiti agevolativi, anche se dichiarati in un secondo momento, dovevano sussistere al momento dell'apertura della successione.

Ad esempio, qualora la dichiarazione di successione sia presentata dopo lo scadere del termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza, il beneficio non può essere richiesto se la residenza non sussisteva già al momento dell'apertura della successione, posto che la dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto o in un atto integrativo prima dello scadere del termine di 18 mesi (cfr. ris. n. <u>53/2017</u>).

art. 27 DLgs. 31.10.1990 n. 346 art. 31 DLgs. 31.10.1990 n. 346 art. 69 co. 3 L. 21.11.2000 n. 342

Risoluzione Agenzia Entrate 20.12.2024 n. 66

Il Quotidiano del Commercialista del 21.12.2024 - "Cinque anni per chiedere la prima casa in successione se la dichiarazione è omessa" - Mauro

Il Sole - 24 Ore del 21.12.2024, p. 29 - "Agevolazione prima casa agli eredi anche con dichiarazione integrativa" - Busani

Italia Oggi del 21.12.2024, p. 25 - "Agevolazione prima casa richiesta anche dagli eredi" -

Provino Guide Eutekne - IVA e imposte indirette - "Prima casa" - Mauro A.



Lavoro

PREVIDENZA

Contributi previdenziali e assistenziali - Conguagli di fine anno 2024 (circ. INPS 23.12.2024 n. 108)

Con la circ. 23.12.2024 n. 108, l'INPS ha fornito le istruzioni per consentire ai datori di lavoro privati non agricoli che operano con il flusso UniEmens, nonché ai datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica che utilizzano il flusso "ListaPosPA", di procedere con i conguagli contributivi di fine anno.

Termini

Per quanto riguarda i termini per adempiere, l'INPS conferma che i conguagli in questione potranno essere effettuati, oltre che con la denuncia di competenza del mese di dicembre 2024, i cui versamenti vanno effettuati entro il 16.1.2025, anche con la denuncia di competenza del mese di gennaio 2025, il cui versamento dovrà avvenire entro il successivo 16.2.2025.

Invece, per i conguagli afferenti al TFR al Fondo di Tesoreria, potrà essere utilizzata, senza alcun aggravio, anche la denuncia di competenza del mese di febbraio 2025, con scadenza di pagamento entro il termine del 16.3.2025.

Principali operazioni di conguaglio

Con la circolare in commento, l'INPS illustra le modalità di gestione a conguaglio delle seguenti fattispecie:

- elementi variabili della retribuzione;
- massimale contributivo e pensionabile di cui all'art. 2 co. 18 della L. 335/95;
- contributo aggiuntivo IVS dell'1% di cui all'art. 3-ter del DL 384/92;
- conguagli sui contributi versati sui compensi per ferie a seguito della fruizione delle stesse;
- fringe benefits esenti non superiori al limite di 1.000,00 euro per la generalità dei lavoratori dipendenti ed elevato a 2.000,00 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico per l'anno 2024 ai sensi dell'art. 1 co. 16 della L. 213/2023 e dell'art. 51 co. 3 del TUIR;
- mance elargite ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
- auto aziendali a uso promiscuo;
- prestiti ai dipendenti;
- conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria;
- rivalutazione annuale del TFR conferito al Fondo di Tesoreria.

Elementi variabili della retribuzione

Tra le fattispecie di maggior interesse si segnala la presenza di elementi variabili della retribuzione che possono aver determinato l'aumento o la diminuzione della retribuzione imponibile di competenza del mese di dicembre 2024.

Gli eventi o elementi considerati sono i seguenti:

- compensi per lavoro straordinario:
- indennità di trasferta o missione;
- indennità economica di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per conto dell'INPS;
- indennità riposi per allattamento;
- giornate retribuite per donatori di sangue;
- riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall'INAIL;
- permessi non retribuiti;
- astensioni dal lavoro;
- indennità per ferie non godute;
- congedi matrimoniali;
- integrazioni salariali (non a zero ore).



Operativamente, le citate variazioni delle retribuzioni imponibili di competenza di dicembre 2024, i cui adempimenti contributivi sono assolti nel mese di gennaio 2025, vanno evidenziate nel flusso UniEmens valorizzando l'elemento "VarRetributive" di "Denuncialndividuale", per gestire le variabili retributive e contributive in aumento e/o in diminuzione con il conseguente recupero delle contribuzioni non dovute.

Massimale contributivo e pensionabile

Un'ulteriore fattispecie che può ricorrere nell'ambito delle operazioni di conguaglio è costituita dall'eventuale superamento del massimale annuo per la base contributiva e pensionabile ex art. 2 co. 18 della L. 335/95 che, per il 2024, è pari a 119.650,00 euro.

Sul punto, si precisa che se nel corso dell'anno vi è stata un'inesatta determinazione dell'imponibile, che ha causato un versamento di contributo IVS anche sulla parte eccedente il massimale (con necessità di procedere al recupero in sede di conguaglio) o, viceversa, un mancato versamento di contributo IVS (con esigenza di provvedere alla relativa sistemazione in sede di conguaglio), si dovrà procedere con l'utilizzo delle specifiche "CausaleVarRetr" di "VarRetributive".

Fringe benefit

Per quanto riguarda poi i *fringe benefit*, si ricorda come limitatamente all'anno 2024 non concorrano a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000,00 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, energia elettrica e gas, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo sempre alla prima casa. Il suddetto limite è elevato a 2.000,00 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico.

Tra le varie, l'INPS precisa che per recuperare la quota di *fringe benefit* erogata e precedentemente sottoposta a contribuzione, il datore di lavoro può utilizzare - esclusivamente nella denuncia di competenza dicembre 2024 - la sezione "VarRetributive", con le variabili retributive già in uso e riportate nella circolare in commento, per ciascuna competenza dell'anno interessata da *fringe benefit*, che deve essere valorizzata singolarmente in "AnnoMeseVarRetr".

Rimangono valide anche le modalità *standard*, ossia con flussi di regolarizzazione per ciascuna mensilità di competenza interessata, specificando il nuovo imponibile, al netto del *fringe benefit*.

Mance ai dipendenti

Un'altra indicazione di interesse riguarda la gestione in sede di conguaglio previdenziale del regime agevolato ex <u>art. 1</u> commi da 58 a 62 della L. 197/2022, in relazione alle c.d. "mance" destinate dai clienti ai lavoratori dipendenti del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, le quali sono assoggettate a un'imposta sostitutiva dell'IRPEF con l'aliquota del 5%, entro il limite del 25% del reddito percepito nell'anno per le relative prestazioni di lavoro (ai fini dell'accesso alla detassazione i lavoratori devono avere un reddito di lavoro dipendente non superiore a 50.000,00 euro nel periodo d'imposta precedente).

Nel merito, l'INPS precisa che le predette somme non sono assoggettate a contribuzione previdenziale e che, ai fini del recupero dell'importo relativo alle mance in relazione a eventuali eccedenze di massimale, i datori di lavoro, nella denuncia di competenza di dicembre 2024, dovranno utilizzare la sezione "VarRetributive" con le variabili retributive appositamente indicate nella circolare in commento, per ciascuna competenza dell'anno interessata dall'agevolazione in commento, che deve essere valorizzata singolarmente in "AnnoMeseVarRetr".

Recupero dei contributi sul compenso ferie non godute

Un'altra fattispecie ricorrente in sede di conguaglio contributivo riguarda la necessità di recuperare la contribuzione versata sul compenso per ferie non godute, nel caso in cui il lavoratore le abbia invece effettivamente fruite dopo il periodo di assoggettamento contributivo.

Sul punto, l'Istituto previdenziale ricorda che il flusso UniEmens consente di gestire tale recupero attraverso una specifica variabile retributiva con la causale "FERIE".

Operativamente, il datore di lavoro, al momento dell'eventuale fruizione delle ferie da parte del



lavoratore, può modificare in diminuzione l'imponibile dell'anno e mese nel quale è stato assoggettato a contribuzione il compenso per ferie non godute e, contemporaneamente, di recuperare una quota o tutta la contribuzione già versata.

Prestiti ai dipendenti

Nella circolare in commento si segnala la disposizione di cui all'art. 3 co. 3-bis del DL 145/2023, con cui si modifica il criterio di calcolo, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, del beneficio relativo alla concessione di prestiti al lavoratore da parte del datore di lavoro.

In particolare, tale disposizione prevede che, in caso di concessione di prestiti, si assuma il 50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito, in luogo del tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno, e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.

Al riguardo, l'INPS ricorda che la misura del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema, fissato dalla Banca Centrale Europea (ex tasso ufficiale di riferimento), a decorrere dal 18.12.2024, è pari al 3,15%.

art. 1 co. 16 L. 30.12.2023 n. 213 art. 1 co. 58 L. 29.12.2022 n. 197 art. 2 co. 18 L. 8.8.1995 n. 335 Circolare INPS 23.12.2024 n. 108

Il Quotidiano del Commercialista del 24.12.2024 - "Conguaglio contributivo con i valori 2024 per i fringe benefit" - Mamone

Tutela e sicurezza

SICUREZZA SUL LAVORO

INAIL - Riduzione dei premi INAIL - Anno 2025 - Ambito di applicazione - Misura e indicazioni operative (circ. INAIL 23.12.2024 n. 46)

L'INAIL, con la circ. 23.12.2024 n. <u>46</u>, ha reso noto che la riduzione dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, prevista dall'<u>art. 1</u> co. 128 della L. 147/2013, per l'anno 2025 è stata fissata nella misura pari al 14,80%.

Ambito di applicazione

L'indicata riduzione, fissata nella misura del 14,80% dal DM <u>24.9.2024</u>, si applica esclusivamente per:

- i premi speciali per l'assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive ex L. 20.2.58 n. <u>93</u>;
- i contributi assicurativi della gestione agricoltura di cui al titolo II del DPR 30.6.65 n. <u>1124</u> riscossi in forma unificata dall'INPS.

Esclusioni

La riduzione non si applica ai premi assicurativi per i quali dall'1.1.2019 è intervenuto l'aggiornamento delle relative tariffe, che riguardano:

- le tariffe dei premi delle gestioni "Industria", "Artigianato", "Terziario" e "Altre Attività", che si applicano anche ai lavoratori con contratto di somministrazione;
- la tariffa dei premi speciali unitari per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare;
- la tariffa dei premi della gestione Navigazione.

Dall'1.1.2023 la riduzione non si applica ai premi di facchini, barrocciai, vetturini, ippotrasportatori,



pescatori, addetti ai frantoi, candidati all'emigrazione sottoposti a prova d'arte, allievi dei corsi IeFP, soggetti impegnati in attività di volontariato, percettori di Rdc coinvolti in PUC, soggetti a revisione da parte del DM <u>6.9.2022</u>.

La riduzione non trova nemmeno applicazione in riferimento ai premi speciali unitari per alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, per i quali è intervenuta la revisione ex DM 13.10.2023 <u>n. 126</u>, la quale era stata in origine prevista per il solo a.s. 2023-2024 e poi estesa anche all'a.s. 2024-2025 dall'art. 9 del DL 9.8.2024 n. 113.

Beneficiari della riduzione

L'individuazione dei beneficiari della riduzione si basa sull'andamento infortunistico aziendale. Sono previsti criteri differenziati a seconda che l'attività sia iniziata:

- da oltre un biennio: in tal caso, si applica il criterio del confronto tra l'indice di gravità medio (IGM) e l'indice di gravità aziendale (IGA), che consente di tenere conto dell'andamento infortunistico per i premi speciali determinati ai sensi dell'art. 42 del DPR 1124/65 e per i contributi della gestione agricoltura;
- da non oltre un biennio: in tal caso la riduzione si applica, su domanda, ai soggetti che attestano il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. La domanda di riduzione deve essere presentata non oltre il termine di scadenza del primo biennio di attività.

art. 1 co. 128 L. 27.12.2013 n. 147

DM 24.9.2024 Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

Circolare INAIL 23.12.2024 n. 46

Il Quotidiano del Commercialista del 24.12.2024 - "Senza riduzione i premi INAIL per cui dal 2019 sono state aggiornate le tariffe" - Redazione

Guide Eutekne - Previdenza - "Assicurazione INAIL" - Vazio F.

SETTORI PARTICOLARI

DELIBERA MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 9.10.2024 N. 4 SETTORI PARTICOLARI

AUTOTRASPORTATORI - Quota per il 2025 per il funzionamento dell'Albo degli autotrasportatori - Misura, modalità e termine di versamento

La presente deliberazione stabilisce l'ammontare delle quote da versare, per l'anno 2025, da parte delle persone fisiche e giuridiche che, alla data del 31.12.2024, esercitano l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, iscritte all'apposito Albo nazionale degli autotrasportatori, al fine di coprire gli oneri per:

- il funzionamento del Comitato centrale e dei Comitati provinciali per l'Albo degli autotrasportatori;
- la tenuta degli Albi provinciali degli autotrasportatori.

Termine di versamento

Le suddette quote devono essere versate entro il 31.12.2024.

Modalità di pagamento

Il versamento della quota deve essere effettuato attraverso la piattaforma PagoPA, con le seguenti modalità alternative, entrambe attivabili nella apposita sezione "Pagamento Quote" presente sul sito www.alboautotrasporto.it, seguendo le istruzioni contenute nel manuale reperibile nella citata sezione:

- pagamento on-line, effettuato in modo integrato nell'applicazione dei pagamenti; l'utente viene automaticamente reindirizzato alle pagine web di PagoPA che consentono di scegliere il prestatore di servizi di pagamento (PSP) e pagare in tempo reale utilizzando i canali on-line proposti dal prestatore scelto;



- pagamento previa creazione della posizione debitoria (PD) che avviene in modalità differita; l'utente stampa o visualizza il pdf dell'avviso di pagamento e procede al pagamento con una delle modalità presentate da uno dei prestatori di servizi di pagamento (PSP), sia tramite canale fisico che virtuale.

L'utente può pagare una posizione debitoria per volta.

Imprese iscritte alla Provincia autonoma di Bolzano

Anche le imprese iscritte alla Provincia autonoma di Bolzano devono effettuare il pagamento attraverso la piattaforma PagoPA secondo le modalità sopra descritte, fermo restando che la piattaforma consentirà il pagamento esclusivamente a favore della Provincia autonoma di Bolzano.

Prova dell'avvenuto pagamento

Le imprese di autotrasporto devono conservare la prova dell'avvenuto pagamento della quota relativa all'anno 2025, ai fini degli eventuali controlli, esperibili da parte del Comitato centrale e/o delle competenti strutture periferiche.

Sospensione dell'iscrizione all'Albo

Qualora l'impresa di autotrasporto non effettui il versamento della quota entro il suddetto termine del 31.12.2024, verrà disposta la relativa sospensione dell'iscrizione all'Albo.